



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

ALLEGATO N. 1

NOTE OPERATIVE SULL'ISTRUZIONE DOMICILIARE

Come noto il servizio d'Istruzione Domiciliare continua ad essere regolato dal "Vademecum per l'istruzione domiciliare" (2003), in attesa dell'approvazione del decreto interministeriale sull'argomento, già trasmesso alla Conferenza unificata per l'accordo e la condivisione. La Circolare Ministeriale n. 60 del 16 luglio 2012, prot. n. 4439, con oggetto "Indicazioni operative per la progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per gli alunni temporaneamente malati. A.S. 2012/2013. Esiti del Seminario Nazionale di Torino (29-31 maggio 2012)." diffusa dal MIUR fissa i principi generali di riferimento in ambito nazionale. Infine l'esperienza di valutazione regionale dei progetti pervenuti a questa Direzione Generale forniscono regole e spunti di riflessione importanti.

A CHI È RIVOLTA L'ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'Istruzione domiciliare è rivolta ad alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, già ospedalizzati a causa di gravi patologie (indicate nel Vademecum già citato) che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

ISTRUZIONE DOMICILIARE E DISABILITÀ

L'istruzione domiciliare rappresenta un ampliamento dell'offerta formativa, prevista dalla legge 104/92, non specificamente rivolta agli alunni disabili. Una interpretazione in tale direzione distorce il presupposto dell'integrazione degli alunni disabili nella scuola italiana. La normativa (L.104/1992), riconosciuta ancora fra le più innovative a livello internazionale, prevede che l'integrazione degli alunni disabili avvenga in classe, unico luogo deputato per favorire l'apprendimento e la vita di relazione. Gli interventi domiciliari per gli alunni disabili devono ritenersi un'opportunità straordinaria rispetto all'offerta formativa usufruibile in classe con il gruppo di pari e con tutti i docenti di riferimento (curricolari e di sostegno). Questo non esclude, tuttavia, che, in casi eccezionali, alunni che usufruiscono dei benefici della legge-quadro 104, per i quali sia stato attivato il P.E.I., ed assegnato un eventuale docente di sostegno, possano richiedere temporanei interventi domiciliari, a causa di una aggiuntiva patologia, documentata da certificazione ospedaliera.

Tale fattispecie non può rientrare nell'esercizio dell'Istruzione Domiciliare, ma rientra nella flessibilità del piano educativo individualizzato previsto per tali alunni, in tal caso, sarà il team docenti o il Consiglio di classe che ha la responsabilità dell'istruzione e della formazione di tutti gli alunni della classe, a deliberare sul P.E.I. gli interventi relativi al caso specifico, prescindendo dall'Istruzione Domiciliare di cui alla presente circolare.

È opportuno tenere presente, inoltre, che le nuove tecnologie offrono opportunità e risorse sia per la didattica personalizzata che per quella individualizzata. Nel caso, quindi, di un alunno disabile in grado di seguire le lezioni e con buone doti cognitive, costretto ad interrompere saltuariamente la presenza a scuola per la propria disabilità, a seguito di specifico P.E.I., può continuare a seguire le lezioni presso il proprio domicilio attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, ad esempio Skype, collegando la classe con il domicilio dell'alunno durante le ore normali di lezione. La responsabilità didattica ed educativa di questo intervento domiciliare è e rimane in capo a tutti i docenti della classe e non solo al docente di sostegno, come da normativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Le scuole possono, comunque, richiedere l'attivazione dell'istruzione domiciliare, per un periodo limitato di tempo, qualora l'alunno disabile, invece, incorra in una patologia aggiuntiva alla propria disabilità (compresi interventi di tipo chirurgico), come da vademecum sull'istruzione domiciliare, che lo costringa ad ospedalizzazione e a relative terapie e che implichi, quindi, necessariamente l'assegnazione di ulteriori risorse a quelle già previste dalla legge 104/92.

IL PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

La scuola, che si trovi nella necessità di richiedere, a seguito di certificazione ospedaliera, l'attivazione dell'Istruzione Domiciliare nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, deve elaborare un progetto di offerta formativa, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste e degli obiettivi didattici-educativi personalizzati. Il progetto viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto.

L'Istituto dell'Istruzione Domiciliare è assolutamente a carattere temporaneo, non può essere inteso quale intervento a carattere permanente. Rappresenta una fase del percorso formativo che ha come obiettivo il rientro, il prima possibile, nel contesto classe. Qualsiasi progetto che investa l'intero anno scolastico, senza alcun rientro temporaneo, deve essere un atto eccezionale e straordinario da evidenziare e concordare, al momento dell'attivazione, sulla base di verificati elementi di assoluta necessità, con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Generalmente (e ciò è auspicabile) l'attività didattica presso il domicilio è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza dell'alunno; in casi particolari, può essere affidata anche ad altri docenti della scuola, che si rendono disponibili per tale intervento educativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

I percorsi didattici e le relative prove di valutazione debbono essere sempre elaborati dal Consiglio di classe (o gruppo docente della classe) di appartenenza, che è l'organo preposto a elaborare e formalizzare il progetto didattico individualizzato.

Alcune osservazioni, dedotte direttamente dall'esperienza maturata negli ultimi anni in questo settore, possono servire per orientare in modo più preciso gli insegnanti impegnati nell'elaborazione dei progetti personalizzati:

- nel progetto educativo è opportuno contenere, per quanto possibile, l'aspetto nozionistico delle discipline di studio, concentrando l'attività didattica attorno a "nuclei disciplinari fondamentali", che favoriscono l'acquisizione di competenze personali (anche per facilitare l'alunno nel recupero autonomo di eventuali lacune conseguenti ai lunghi periodi di assenza);
- si raccomanda anche di valutare con attenzione il rischio di sovraccarico di lavoro nei confronti del ragazzo: il progetto di istruzione domiciliare non sostituisce l'azione complessiva messa in atto dalla scuola, ma si basa su scelte prioritarie effettuate dal Team docente o dal Consiglio di classe;
- pur in considerazione della varietà delle situazioni e delle patologie degli alunni coinvolti, le esperienze realizzate indicano che interventi settimanali di cinque/sei ore di lezione sono di solito proporzionati alle esigenze degli alunni;
- è sconsigliato attivare un eccessivo numero di figure docenti che hanno rapporti diretti con gli alunni. Gli insegnanti nominati possono e devono operare con modalità transdisciplinari, privilegiando l'acquisizione di competenze oltre che di conoscenze e connotarsi come figure di riferimento per i ragazzi;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- una delle caratteristiche essenziali dei progetti di istruzione domiciliare è la flessibilità: date le mutevoli situazioni nelle quali si realizzano i progetti, non è possibile formulare ipotesi di lavoro rigide, ma è importante prevedere un costante monitoraggio delle attività svolte e il continuo ri-adequamento delle stesse.

LA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI

L'attivazione dei progetti può avvenire esclusivamente on line, accedendo al link <http://www.usr.toscana.it/> e cliccando sull'area riservata denominata "Rilevazione Progetti di Istruzione Domiciliare A.S. 2013/2014".

Per ogni alunno sarà necessario compilare l'ALLEGATO A e a conclusione del progetto provvedere al completamento del rispettivo ALLEGATO B (consuntivo del progetto) che risulterà visibile solo la compilazione dell'allegato A.

La certificazione sanitaria, rilasciata dall' Azienda Ospedaliera e obbligatoria per il finanziamento del progetto, dovrà essere scannarizzata ed inviata a direzione-toscana@istruzione.it (all'attenzione del referente regionale, dott.ssa Francesca Balestri).

I progetti di istruzione domiciliare elaborati dalle scuole, non sono soggetti a vincoli di scadenze per la presentazione, in quanto si tratta di progetti che vengono predisposti a seguito del determinarsi di una situazione non prevedibile a priori, che può verificarsi in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Essi potranno essere attivati subito dopo la loro presentazione a questo Ufficio, tramite il modulo on-line, salvo richieste di integrazione o correzione che, se ritenute necessarie, verranno notificate tempestivamente alle scuole interessate.

In assenza di alcuna comunicazione al riguardo il progetto potrà essere attivato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Si ravvisa l'opportunità, comunque, al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti, che i Dirigenti Scolastici e/o i Coordinatori Didattici contattino l'Ufficio III della Direzione Generale, prima dell'avvio di un progetto destinato ad alunni disabili e/o a soggetti con patologie differenti rispetto a quelle elencate nel Vademecum citato.

Durante la compilazione dell'ALLEGATO B si dovrà tener conto della differenza fra docenti interni, docenti esterni e docenti volontari:

- Docenti interni: docenti della scuola nella quale è iscritto l'alunno per cui è attivato il progetto (possono non essere della classe dell'alunno, ma sono personale dell'istituto);
- Docenti esterni: docenti di altro istituto rispetto a quello in cui è iscritto il ragazzo. Possono essere docenti della rete (su Firenze) o docente di scuole viciniore;
- Docenti volontari: docenti volontari del Gruppo degli Insegnanti volontari della Associazione Amici del Meyer e/o altri docenti volontari ma in possesso di abilitazione

Qualora il progetto sia concluso prima della "chiamata di chiusura" prevista a giugno, le scuole sono autorizzate già a completare l'ALLEGATO B avendo cura di spuntare la voce "Conferma completamento tabella".

LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI

Si rammenta che tutti gli interventi sia in ospedale sia a domicilio devono essere oggetto di accurata documentazione ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Si richiama, in proposito, la nota prot. 7736 R.U del 27 ottobre 2010 della D.G. per gli ordinamenti scolastici che risponde ai quesiti posti in merito alla posizione scolastica degli alunni assenti per malattia: " In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura”.

I FINANZIAMENTI

Le risorse per i progetti di istruzione domiciliare sono assicurate dalla D.M. 94/2012.

Il Ministero dell'Istruzione, consapevole dei bisogni di questa particolare offerta formativa, negli ultimi anni ha costantemente accresciuto le risorse destinate a garantire l'attuazione dei progetti di istruzione domiciliare.

Anche in Toscana, le spese che le scuole hanno realmente sostenuto per la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare sono state superiori alle disponibilità consentite e le assegnazioni effettuate a favore delle scuole hanno coperto solo parzialmente i costi delle attività didattiche svolte.

Si rinnova pertanto l'invito ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici a tener conto della necessità di integrare il contributo che l'Ufficio Scolastico Regionale potrà assegnare a ciascun progetto di istruzione domiciliare con fondi della scuola stessa, o con risorse ottenute dalla collaborazione di altri Soggetti del territorio.